

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Autorizzazione ad un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art.1 della legge regionale 4/7/73 n.16, concernente "Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n.326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica"

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Autorizzazione ad un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art.1 della legge regionale 4/7/73, n.16, concernente "Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n.326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 4/7/73 n.16, concernente: "Adeguamento della legge 12/3/1968, n.326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica", è autorizzato, nell'anno finanziario 1973, un ulteriore impegno di spesa di £.799.000.000.=

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione dell'importo di £.280.000.000 già stanziato al Capitolo 268 "Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art.20, n.3, della legge 12/3/1968, n.326)" dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale, ed apportandolo al bilancio regionale medesimo le seguenti variazioni:

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

= In diminuzione

- Cap.266 - "Contributi nel pagamento dello
importo dei mutui venticinquen-
nali contratti per l'attuazio-
ne di iniziative di interesse
alberghiero e turistico (art.20,
n.1, della legge 12/3/1968,
n.326)" £.346.000.000
- Cap.267 - "Contributi nel pagamento dello
importo dei mutui decennali con
tratti per l'attuazione di ini-
ziative di interesse alberghie-
ro e turistico (art.20, n.2, del
la legge 12/3/1968, n.326)" £.173.000.000

= In aumento

- Cap.268 - "Contributi in conto capitale
per opere concernenti attrez-
zature ricettive (art.20, n.3,
della legge 12/3/1968, n.326)" £.519.000.000

Le somme stanziare, se non utilizzate nell'esercizio finan-
ziario 1973, anche per effetto di revoca o di rinuncia dei con-
tributi, sono trasferite nell'esercizio successivo a quello pre-
visto dalla presente legge.

Art. 3

Restano ferme, per la concessione dei contributi, le moda-
lità previste dall'art.2 della citata legge regionale 4/7/73
n.16.

Art. 4

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sen-
si e per gli effetti del combinato disposto dell'art.127 del-
la Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficia-

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

le della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stes
so della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e
farla osservare come legge della Regione.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Laera-Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA


E' estratto del verbale della seduta del 26 luglio
1973 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Re
gionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Laera-Ventura

Consiglio Regionale della Puglia

3 4 15. 1973

sp. a. v.
(Dott. Pasquale Donvito)


COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

Nr. 3452/21402 di prot.

Bari, 27 agosto 1973

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma,
della Costituzione della Repubblica Italiana.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(Di Caprio)

